



AVVISO ALLA CLIENTELA

PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

Questo avviso contiene l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela della clientela ai sensi del Titolo VI-bis del DLgs 1° 09.1993 n.385 (Testo Unico Bancario), della Delibera CICR del 4.3.2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25.7.2003 e del Provvedimento UIC del 29.4.2005

UMCI S.r.l.

Sede legale in Via Flaminia, 19 - 00196 - ROMA

cap. soc. Euro 58.744,00 int. vers.

Cod.Fisc., P.Iva e iscrizione Registro Imprese N° 04096100963 - R.E.A. n° RM-1211748

Tel. 06.32650227 Fax 06.62276780 E-mail umci@pec.umci.it

Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi OAM n° M70

Iscrizione IVASS – Sez. “E” del RUI n° E000264678

E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale Clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

L'esercizio professionale dell'attività di mediatore creditizio è riservata ai soggetti iscritti in un apposito Elenco tenuto ai sensi dell'art. 128-sexies del TUB i quali si avvalgono per il contatto con il pubblico di dipendenti e collaboratori a loro volta inseriti nell'elenco previsto dall'art. 128-novies dello stesso TUB.

Il mediatore creditizio non è responsabile nei confronti dei Clienti degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione e/o erogazione dei finanziamenti richiesti; allo stesso modo il mediatore creditizio non è responsabile nei confronti delle banche o degli intermediari finanziari degli inadempimenti della Clientela.

Ai mediatori creditizi è vietato concludere contratti, nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche o dagli intermediari finanziari o dal Cliente. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza. La UMCI S.r.l. svolge la propria attività di mediazione creditizia in piena autonomia, senza essere legata da qualsivoglia rapporto di collaborazione, dipendenza o rappresentanza con alcuno, essendo pienamente libera di scegliere quale Ente Erogatore proporre alla propria Clientela al fine di presentare l'offerta di finanziamento più consona alle esigenze di quest'ultima.

DIRITTI DELLA CLIENTELA

Il Cliente ha il diritto:

- 1) di avere a disposizione e di poter ottenere copia di questo “avviso” presso ciascun locale del mediatore creditizio aperto al pubblico; nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o, nel caso specifico di presenza sulla rete internet, è accessibile sulla *homepage* del sito ufficiale utilizzato dal mediatore creditizio e su ogni pagina del sito dedicata ai rapporti commerciali con il cliente;
- 2) di avere a disposizione e di poter ottenere copia del “Foglio Informativo” in vigore, presso ciascun locale del mediatore creditizio aperto al pubblico. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza il “foglio informativo” è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o, in caso di pubblicazione telematica a mezzo internet, tale foglio informativo è accessibile sulla *homepage* del sito ufficiale del mediatore creditizio e su ogni pagina di tale sito dedicato ai rapporti commerciali con il cliente. Il “Foglio Informativo” contiene informazioni analitiche sul mediatore creditizio, sulle provvigioni, spese ed oneri, sulle principali clausole contrattuali, nonché sui principali rischi tipici del servizio;
- 3) di ottenere, su richiesta, copia del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula, che include anche un “documento di sintesi” riepilogativo delle principali condizioni, che costituisce il frontespizio del contratto; la consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto e non costituisce neppure una proposta di natura contrattuale, ma ha meri fini informativi;
- 4) di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta che include come allegati: 1) Foglio Informativo; 2) Avviso alla Clientela contenente le principali norme di trasparenza.
- 5) di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni; il mediatore indica al cliente, o a chi per esso, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese;
- 6) di recedere dal contratto nei termini stabiliti dallo stesso;
- 7) di rivolgersi al Foro competente, in caso di controversie, così come stabilito dal contratto.

STRUMENTI DI TUTELA

Sono strumenti previsti a tutela del Cliente:

- 1) l'obbligo della forma scritta del contratto di mediazione, a pena della sua nullità;
- 2) l'obbligo del mediatore creditizio, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico, di consegnare al Cliente copia di questo avviso e del Foglio Informativo relativo al servizio offerto prima della conclusione del contratto di mediazione;
- 3) il diritto di recesso dal contratto di mediazione, da esercitarsi entro giorni 8 (otto) dalla data di sottoscrizione.

CONTROVERSIE

In caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia od il rapporto ad esso connesso, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Roma fatta salva l'applicazione del Foro Generale del Consumatore qualora diverso ed applicabile.

(copia per il Cliente)



FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi del Titolo VI-bis del DLgs 1° 09.1993 n.385 (Testo Unico Bancario), della Delibera CICR del 4.3.2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25.7.2003 e del Provvedimento UIC del 29.4.2005

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

UMCI S.r.l.

Sede legale in Via Flaminia, 19 - 00196 - ROMA

cap. soc. Euro 58.744,00 int. vers.

Cod.Fisc., P.Iva e iscrizione Registro Imprese N° 04096100963 - R.E.A. n° RM-1211748

Tel. 06.32650227 Fax 06.62276780 E-mail umci@pec.umci.it

Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi OAM n° M70

Iscrizione IVASS – Sez. “E” del RUI n° E000264678

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

CARATTERISTICHE

La mediazione creditizia è un'attività professionale con la quale si mettono in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari (operanti ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) con la potenziale Clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. La mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti all'apposito Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto da un Organismo istituito ai sensi dell'art.128-undecies TUB sotto la vigilanza della Banca d'Italia; il DLgs 13.08.2010 n.141 e successive modifiche ed integrazioni, prevede i requisiti di professionalità, di onorabilità, nonché patrimoniali e di organizzazione a cui è subordinata l'iscrizione nel suddetto Elenco.

I mediatori creditizi si avvalgono per il contatto con il pubblico di dipendenti e collaboratori il cui nominativo è reso pubblico ai sensi dell'art. 128-novies dello stesso TUB e che sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità ivi previsti.

Per concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intendono concessioni di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma, ed ogni altro tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito al consumo, così come definito dal Testo Unico Bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento, credito ipotecario, prestito su pegno, rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito.

La mediazione creditizia prevede anche un'attività di consulenza, la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, lo svolgimento della prima istruttoria per conto della banca o dell'intermediario erogante, l'inoltro delle richieste alla banca o all'intermediario, la mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente.

Dalla mediazione creditizia sono escluse la conclusione dei contratti, nonché l'effettuazione per conto di banche o altri intermediari finanziari di erogazioni di finanziamenti ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o titoli di credito.

La mediazione creditizia presuppone che non ci siano rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza tra il mediatore e le parti (banche/ intermediari finanziari da una parte e potenziale clientela dall'altra) tali da poter compromettere l'indipendenza del mediatore creditizio.

RISCHI

Il contratto di mediazione creditizia prevede a carico del mediatore solo obbligazioni di mezzi e non di risultato. Il mediatore creditizio non può quindi garantire l'effettiva erogazione del finanziamento da parte della banca o dell'intermediario finanziario, i relativi tempi, le spese e le condizioni di approvazione: può pertanto accadere che il mediatore creditizio non trovi una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere in tutto od in parte il finanziamento richiesto.

EVENTUALI ATTIVITA' CONNESSE O STRUMENTALI

Tra le attività connesse o strumentali alla mediazione creditizia, aventi carattere opzionale, ci sono a titolo esemplificativo le seguenti:

collocamento di polizze assicurative, accertamenti legali ed ipotecari, reperimento e controllo della documentazione di provenienza, assistenza tecnica nella fase pre-contrattuale, consulenza in materia di successioni, definizione di controversie per recupero crediti ed esecuzioni immobiliari.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

I.	Provvigioni di mediazione spettanti al mediatore da parte del cliente, calcolate sul capitale netto erogato:			
		pari al	4 %	(dicesi quattro per cento)
	comprendente di:			(importo massimo)
II.	Diritti fissi di istruttoria	Euro 5.000,00	(diconsi cinquemila/00)	(importo massimo)
III.	Spese a carico del cliente documentate dal mediatore	Euro 5.000,00	(diconsi cinquemila/00)	(importo massimo)

Qualora il finanziamento sia effettivamente concesso ed il cliente non eserciti il diritto di recesso le spese di cui ai punti II e III si intendono comprese nella provvigione dovuta al mediatore.

I valori sopra esposti sono indicati nelle loro entità massime e quelli percentuali sono applicati sul capitale netto erogato dalla banca o dall'intermediario finanziario.

La provvigione corrisposta viene comunicata all'Intermediario Finanziario per essere inclusa nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo)

(copia per il Cliente)



CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE

DIRITTI DEL CLIENTE

1. Il cliente al momento della conclusione del contratto riceverà, sotto forma di allegati al contratto stesso, l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed i fogli informativi contenenti informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Tali documenti allegati formano parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto.
2. Il cliente ha diritto di ottenere, su espressa richiesta, bozza del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.
3. Il cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione firmato, che deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, comprensivo delle condizioni generali e degli allegati.
4. Il cliente ha diritto e facoltà di recedere dal contratto di mediazione dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R entro 8 (diconsi otto) giorni dalla sottoscrizione dello stesso, così come espressamente previsto nel contratto di mediazione creditizia.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

1. Il cliente ha l'obbligo di fornire al mediatore dati, notizie e documentazione originali e corrispondenti al vero.
2. Il cliente ha l'obbligo di dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare.
3. Il cliente ha l'obbligo di dichiarare se ha stipulato nei sei mesi precedenti altri contratti di mediazione creditizia.

OBBLIGHI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore creditizio deve adeguare l'attività svolta al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto.
2. Il mediatore creditizio, avvalendosi per il contatto con il pubblico dell'operato di dipendenti e collaboratori ai sensi dell'art.128-novies TUB, deve inoltre comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere l'attività con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.
3. Il mediatore creditizio è tenuto a rispettare il segreto professionale.

LIMITAZIONI NEI RAPPORTI TRA MEDIATORE E CLIENTE

1. Il contratto di mediazione creditizia ha una durata prestabilita dalla data della sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile; alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti. E' pertanto escluso ogni tipo di rinnovo tacito.
2. Il mediatore creditizio si impegna a dare immediatamente corso al contratto di mediazione creditizia.
3. Eventuali contratti accessori devono essere accettati e sottoscritti dal cliente.
4. Il cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato da banche o intermediari finanziari, o sarà erogato in parte, il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicargli né genericamente né specificamente il motivo.
5. Il cliente prende atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato delle banche o degli intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di mancata concessione del finanziamento richiesto.
6. Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili alle banche o agli intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di sospensione o interruzione nella erogazione del finanziamento richiesto.
7. Il cliente, al fine di evitare ogni dubbio, prende atto che il mediatore non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile per i comportamenti delle parti messe in relazione a seguito dell'attività di mediazione, consistendo la propria attività esclusivamente nella mediazione creditizia.
8. Nel caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o ad esso connesse il Foro competente è quello di Roma, fatta salva l'applicazione del Foro generale del Consumatore qualora diverso ed applicabile.

DEFINIZIONI

Mediatore creditizio: soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale Clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite di un mediatore creditizio.

Locale aperto al pubblico: il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Offerta fuori sede: l'attività di mediazione svolta in un luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore.

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore.

Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Provvigione: compenso dovuto al mediatore creditizio, commisurato in misura percentuale al valore dell'affare concluso per effetto del suo intervento.

Intermediari finanziari: società che svolgono attività finanziaria iscritte all'elenco previsto dal Decreto Legislativo 1° Settembre 1993 n° 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modifiche.

Elenco Mediatori Creditizi: ha sostituito l'Albo originariamente istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi (poi tenuto dall'UIF della Banca d'Italia) ed è oggi tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori, istituito ai sensi dell'art. 128-undecies e ssgg. del TUB sotto la vigilanza della Banca d'Italia; l'Elenco è consultabile sul sito internet dello stesso OAM all'indirizzo: http://www.organismo-am.it/elenchi/elenco_mediatori_creditizi/default.aspx

(copia per il Cliente)



FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi del Titolo VI-bis del DLgs 1° 09.1993 n.385 (Testo Unico Bancario), della Delibera CICR del 4.3.2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25.7.2003 e del Provvedimento UIC del 29.4.2005

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

UMCI S.r.l.

Sede legale in Via Flaminia, 19 - 00196 - ROMA

cap. soc. Euro 58.744,00 int. vers.

Cod.Fisc., P.Iva e iscrizione Registro Imprese N° 04096100963 - R.E.A. n° RM-1211748

Tel. 06.32650227 Fax 06.62276780 E-mail umci@pec.umci.it

Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi OAM n° M70

Iscrizione IVASS – Sez. “E” del RUI n° E000264678

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

CARATTERISTICHE

La mediazione creditizia è un'attività professionale con la quale si mettono in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari (operanti ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) con la potenziale Clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. La mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti all'apposito Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto da un Organismo istituito ai sensi dell'art.128-undecies TUB sotto la vigilanza della Banca d'Italia; il DLgs 13.08.2010 n.141 e successive modifiche ed integrazioni, prevede i requisiti di professionalità, di onorabilità, nonché patrimoniali e di organizzazione a cui è subordinata l'iscrizione nel suddetto Elenco.

I mediatori creditizi si avvalgono per il contatto con il pubblico di dipendenti e collaboratori il cui nominativo è reso pubblico ai sensi dell'art. 128-novies dello stesso TUB e che sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità ivi previsti.

Per concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intendono concessioni di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma, ed ogni altro tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito al consumo, così come definito dal Testo Unico Bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento, credito ipotecario, prestito su pegno, rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito.

La mediazione creditizia prevede anche un'attività di consulenza, la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, lo svolgimento della prima istruttoria per conto della banca o dell'intermediario erogante, l'inoltro delle richieste alla banca o all'intermediario, la mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente.

Dalla mediazione creditizia sono escluse la conclusione dei contratti, nonché l'effettuazione per conto di banche o altri intermediari finanziari di erogazioni di finanziamenti ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o titoli di credito.

La mediazione creditizia presuppone che non ci siano rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza tra il mediatore e le parti (banche/ intermediari finanziari da una parte e potenziale clientela dall'altra) tali da poter compromettere l'indipendenza del mediatore creditizio.

RISCHI

Il contratto di mediazione creditizia prevede a carico del mediatore solo obbligazioni di mezzi e non di risultato. Il mediatore creditizio non può quindi garantire l'effettiva erogazione del finanziamento da parte della banca o dell'intermediario finanziario, i relativi tempi, le spese e le condizioni di approvazione: può pertanto accadere che il mediatore creditizio non trovi una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere in tutto od in parte il finanziamento richiesto.

EVENTUALI ATTIVITA' CONNESSE O STRUMENTALI

Tra le attività connesse o strumentali alla mediazione creditizia, aventi carattere opzionale, ci sono a titolo esemplificativo le seguenti:

collocamento di polizze assicurative, accertamenti legali ed ipotecari, reperimento e controllo della documentazione di provenienza, assistenza tecnica nella fase pre-contrattuale, consulenza in materia di successioni, definizione di controversie per recupero crediti ed esecuzioni immobiliari.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

I.	Provvigioni di mediazione spettanti al mediatore da parte del cliente, calcolate sul capitale netto erogato:			
		pari al	4 %	(dicesi quattro per cento)
	comprendente di:			(importo massimo)
II.	Diritti fissi di istruttoria	Euro 5.000,00	(diconsi cinquemila/00)	(importo massimo)
III.	Spese a carico del cliente documentate dal mediatore	Euro 5.000,00	(diconsi cinquemila/00)	(importo massimo)

Qualora il finanziamento sia effettivamente concesso ed il cliente non eserciti il diritto di recesso le spese di cui ai punti II e III si intendono comprese nella provvigione dovuta al mediatore.

I valori sopra esposti sono indicati nelle loro entità massime e quelli percentuali sono applicati sul capitale netto erogato dalla banca o dall'intermediario finanziario.

La provvigione corrisposta viene comunicata all'Intermediario Finanziario per essere inclusa nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo)



CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE

DIRITTI DEL CLIENTE

1. Il cliente al momento della conclusione del contratto riceverà, sotto forma di allegati al contratto stesso, l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed i fogli informativi contenenti informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Tali documenti allegati formano parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto.
2. Il cliente ha diritto di ottenere, su espressa richiesta, bozza del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.
3. Il cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione firmato, che deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, comprensivo delle condizioni generali e degli allegati.
4. Il cliente ha diritto e facoltà di recedere dal contratto di mediazione dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R entro 8 (diciotto) giorni dalla sottoscrizione dello stesso, così come espressamente previsto nel contratto di mediazione creditizia.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

1. Il cliente ha l'obbligo di fornire al mediatore dati, notizie e documentazione originali e corrispondenti al vero.
2. Il cliente ha l'obbligo di dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare.
3. Il cliente ha l'obbligo di dichiarare se ha stipulato nei sei mesi precedenti altri contratti di mediazione creditizia.

OBBLIGHI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore creditizio deve adeguare l'attività svolta al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto.
2. Il mediatore creditizio, avvalendosi per il contatto con il pubblico dell'operato di dipendenti e collaboratori ai sensi dell'art.128-novies TUB, deve inoltre comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere l'attività con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.
3. Il mediatore creditizio è tenuto a rispettare il segreto professionale.

LIMITAZIONI NEI RAPPORTI TRA MEDIATORE E CLIENTE

1. Il contratto di mediazione creditizia ha una durata prestabilita dalla data della sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile; alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti. E' pertanto escluso ogni tipo di rinnovo tacito.
2. Il mediatore creditizio si impegna a dare immediatamente corso al contratto di mediazione creditizia.
3. Eventuali contratti accessori devono essere accettati e sottoscritti dal cliente.
4. Il cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato da banche o intermediari finanziari, o sarà erogato in parte, il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicargli né genericamente né specificamente il motivo.
5. Il cliente prende atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato delle banche o degli intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di mancata concessione del finanziamento richiesto.
6. Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili alle banche o agli intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di sospensione o interruzione nella erogazione del finanziamento richiesto.
7. Il cliente, al fine di evitare ogni dubbio, prende atto che il mediatore non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile per i comportamenti delle parti messe in relazione a seguito dell'attività di mediazione, consistendo la propria attività esclusivamente nella mediazione creditizia.
8. Nel caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o ad esso connesse il Foro competente è quello di Roma, fatta salva l'applicazione del Foro generale del Consumatore qualora diverso ed applicabile.

DEFINIZIONI

Mediatore creditizio: soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale Clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite di un mediatore creditizio.

Locale aperto al pubblico: il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Offerta fuori sede: l'attività di mediazione svolta in un luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore.

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore.

Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Provvigione: compenso dovuto al mediatore creditizio, commisurato in misura percentuale al valore dell'affare concluso per effetto del suo intervento.

Intermediari finanziari: società che svolgono attività finanziaria iscritte all'elenco previsto dal Decreto Legislativo 1° Settembre 1993 n° 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modifiche.

Elenco Mediatori Creditizi: ha sostituito l'Albo originariamente istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi (poi tenuto dall'UIF della Banca d'Italia) ed è oggi tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori, istituito ai sensi dell'art. 128-undecies e ssgg. del TUB sotto la vigilanza della Banca d'Italia; l'Elenco è consultabile sul sito internet dello stesso OAM all'indirizzo: http://www.organismo-am.it/elenchi/elenco_mediatori_creditizi/default.aspx

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente foglio informativo e dell'avviso contenente le principali norme di trasparenza, di averli letti integralmente e di approvarne il contenuto.

....., lì
(luogo) (data) (nome e cognome) (firma)